



**CITTÀ DI ALGHERO**

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI



Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N° 48/2018

immagini di libero utilizzo tratte da [www.pexels.com](http://www.pexels.com)



## Premesse

**VISTO** l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali.

**VISTO** l'art. 13 della Parte II del Trattato dell'Unione Europea, il quale riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri, così come ratificato ed eseguito con Legge 2 agosto 2008, n. 130.

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, "Regolamento di Polizia Veterinaria".

**VISTA** la Legge 14 agosto 1991 n. 281 e la Legge Regionale n. 21 del 18.5.1994 e ss.mm. ii. "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *Pet Therapy*".

**VISTO** il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 146, "Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti".

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1 del 2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255 del 1997 nonché il relativo Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1 del 2005".

**VISTO** il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333, "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento" e il Regolamento (CE) n. 1099 del 2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

**VISTA** la Legge 7 febbraio 1992, n. 150, "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a *Washington* il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CE) n. 3626/82", nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

**VISTO** il Decreto Ministero Ambiente 19 aprile del 1996, recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione.

**VISTE** le linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente (Servizio conservazione Natura – Autorità Scientifica) in data 10 maggio del 2000, ai sensi della Legge n. 150 del 1992 e della Legge n. 426 del 1998, integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106.

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 Attuazione della Direttiva n. 86/609/CE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

**VISTO** l'art. 31 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale che fissa le modifiche agli articoli 177 e 189 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992", riguardo ai mezzi di soccorso per animali e agli incidenti con danni ad animali.

**VISTA** la Legge 4 novembre 2010, n. 201, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia", fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

**VISTA** la Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", modificata e integrata all'art. 2 dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47 e dall'art. 49 della Legge 4 giugno 2010, n. 96.

**VISTI** gli art. 544 – *bis* e 544 – *ter* del Codice penale così come modificati dall'art. 3 della Legge 4 novembre 2010, n. 201, e gli art. 544 – *quater*, 544 – *quinqies*, 544 – *sexies*, 638, 672 e 727 del Codice penale.

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, come modificata dall'Ordinanza 3 agosto 2015 e prorogata con Ordinanza del 20 luglio 2017, valevole sino al 7 agosto 2018.

**VISTA** la Legge 18 marzo 1968, n. 337, disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

**CONSIDERATA** la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre del 1978.

**VISTO** l'art. 274 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede il potere regolamentare del Comune nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

**VISTO** il Regolamento CE n. 1069 del 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774 del 2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

**RICHIAMATO** l'attuale regolamento per la tutela degli animali d'affezione, approvato con la Deliberazione del Consiglio n. 9 del 11 marzo del 2008.

**VISTA** la nota prot. 373 del 5 aprile 2017, con la quale l'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna, ha trasmesso il protocollo d'intesa stipulato tra A.N.C.I. – Sardegna ed E.N.P.A. Coordinamento Regionale della Sardegna, "Per la promozione delle politiche finalizzate al contenimento e al controllo del fenomeno del randagismo. Adozione ed applicazione in ambito regionale degli accordi nazionali tra le associazioni".

**RILEVATA** pertanto la necessità, sulla base del protocollo d'intesa stipulato tra A.N.C.I. – Sardegna ed E.N.P.A. Coordinamento Regionale della Sardegna, di coordinare e recepire tali disposizioni in un nuovo regolamento per la tutela ed il benessere degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale.

# Sommario

<b>Titolo I – PRINCIPI</b> .....	6
Art.1 – Oggetto del Regolamento.....	6
Art.2 – Competenze del Comune.....	6
<b>Titolo II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	6
Art.3 – Definizioni e Ambito di applicazione.....	6
<b>Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	7
Art.4 – Obblighi dei detentori di animali.....	7
Art.5 – Divieti e prescrizioni.....	7
Art.6 – Avvelenamento di animali.....	8
Art.7 – Attraversamento di animali.....	8
Art.8 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.....	8
Art.9 – Esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.....	9
Art.10 – Smarrimento, rinvenimento.....	9
Art.11 – <i>Pet therapy</i> .....	9
Art.12 – Inumazione di animali.....	10
Art.13 – Destinazione di cibo per animali.....	10
Art.14 – Associazioni animaliste e zooile.....	10
<b>Titolo IV – LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI</b> .....	10
Art.15 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali, uffici, spazi e servizi pubblici.....	10
Art.16 – Aree destinate ai cani.....	10
Art.17 – Accesso alle aree di libera fruizione dell’arenile.....	10
<b>Titolo V – CANI</b> .....	11
Art.18 – Attività motoria e rapporti sociali.....	11
Art.19 – Guinzaglio e museruola.....	11
Art.20 – Cani liberi accuditi.....	11
Art.21 – Raccolta deiezioni.....	11
Art.22 – Centri di addestramento – educazione.....	11
Art.23 – Anagrafe canina.....	11
<b>Titolo VI – GATTI</b> .....	12
Art.24 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.....	12
Art.25 – Colonie feline.....	12
<b>Titolo VII – EQUINI</b> .....	12
Art.26 – Principi generali.....	12
<b>Titolo VIII – VOLATILI E FAUNA SELVATICA E PICCOLA FAUNA, ANFIBI E RETTILI</b> .....	13
Art.27 – Detenzione di volatili, prescrizioni generali.....	13
Art.28 – Tutela dei volatili e della fauna selvatica, anfibi e rettili.....	13
<b>Titolo IX – API E INSETTI IMPOLLINATORI</b> .....	14
Art.29 – Tutela di api e insetti impollinatori.....	14
<b>Titolo X – ANIMALI ESOTICI</b> .....	14
Art.30 – Tutela degli animali esotici.....	14
<b>Titolo XI – ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI</b> .....	14
Art.31 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.....	14
<b>Titolo XII – DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	14
Art.32 – Sanzioni.....	14
Art.33 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.....	15

## **Titolo I – PRINCIPI**

### **Art.1 – Oggetto del Regolamento**

Il Comune di Alghero:

1. Favorisce la corretta convivenza fra uomo e animali e tutela la salute pubblica e l'ambiente, promuovendo, sostenendo e incentivando iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali presenti nel territorio.
2. Individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Promuove, in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività educative e culturali, soprattutto rivolte ai bambini e ai giovani, volte a favorire, la conoscenza e il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Promuove, in accordo con i Servizi Veterinari, il Servizio di Sanità locale e le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali, l'organizzazione di corsi formativi per i proprietari o detentori di cani.
5. In base alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 ed alla Legge Regionale n. 21 del 18 maggio 1994 e ss.mm. ii., norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali, gli atti di crudeltà contro di essi ed il loro abbandono.
6. Si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi Statali e Regionali e monitora l'attuazione del presente Regolamento.
7. Al fine di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. Si adopera a partecipare alle campagne di finanziamento promosse dalla Regione Sardegna che hanno la finalità di favorire, anche per i privati, la sterilizzazione dei propri animali.
9. Contribuisce, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di volontariato e altri soggetti pubblici e privati, a promuovere politiche, iniziative e servizi volt a favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo – animale.
10. Ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

### **Art.2 – Competenze del Comune**

1. Il Comune, in collaborazione e nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti, esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.
2. Il Comune adotterà i necessari atti per istituire l'Ufficio Tutela e Benessere degli Animali con il compito, unitamente alle altre Forze dell'Ordine, di controllare il rispetto dei diritti degli animali, attuare l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigilare sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti da altri Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
3. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
4. Al Comune, in base al Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## **Titolo II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art.3 – Definizioni e Ambito di applicazione**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) Animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *Pet – Therapy*, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.
  - b) Animale vagante: ogni animale appartenente a specie normalmente considerate domestiche, ma che per la situazione di non essere detenuto da alcun proprietario, vaga libero sul territorio comunale.
  - c) Animale selvatico: si intende l'animale appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà e che non dipende dall'uomo per le sue necessità biologiche.
  - d) Animale esotico: ogni animale appartenente a specie animali facente parte della fauna esotica, vivente temporaneamente o stabilmente in stato di naturale libertà nei paesi di origine delle quali non esistono popolazioni naturali sul territorio italiano.
2. Quando non esattamente specificata, la definizione generica di "animale", si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
  3. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Alghero.

### **Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.4 – Obblighi dei detentori di animali**

1. Chiunque detenga un animale di affezione domestico o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute, del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, sottoponendolo, in caso di necessità, a specifiche cure e controlli veterinari. In particolare è tenuto a:
  - a) Garantire un ricovero adeguato e pulito all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato negli articoli successivi.
  - b) Rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale.
  - c) Iscriverlo, ove normativamente previsto, all'anagrafe regionale.
  - d) Consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico.
  - e) Prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga.
  - f) Controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e prendersi cura dell'eventuale prole.
  - g) Custodire l'animale in modo che non danneggi e/o sporchi proprietà pubbliche e private.
  - h) Trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitargli lesioni.

#### **Art.5 – Divieti e prescrizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento è fatto divieto di:
  - a) Abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
  - b) Mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
  - c) Tenere gli animali in spazi angusti, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico – fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, *box* o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno di appartamento.
  - d) Tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambiente che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
  - e) Separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
  - f) Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica. È altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
  - g) Utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.

- h) Colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
- i) Condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.
- j) Stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
- k) Mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo.
- l) Detenere permanentemente animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- m) Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi ed assicurare all'animale una adeguata areazione all'interno del veicolo e in caso di viaggi prolungati la somministrazione di acqua, cibo e soste. A tal proposito è vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi e dovrà essere garantito l'apporto idrico e nutritivo in relazione alla specie trasportata.
- n) Detenere, commerciare e immettere in natura, su tutto il territorio comunale, animali alloctoni, fatta eccezione per i centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali.
- o) Utilizzare animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.
- p) Allevare animali al fine di ottenere pellicce.
- q) Vendere, detenere e utilizzare collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo e di museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario.
- r) Tagliare o modificare code ed orecchie degli animali, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
- s) Utilizzare, detenere e vendere colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
- t) Utilizzare macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
- u) Utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare.
- v) Vendere animali ai minorenni.
- w) Installare o utilizzare dissuasori anti – stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici.

#### **Art.6 – Avvelenamento di animali**

1. È severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli.  
Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamento o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla Legge.

#### **Art.7 – Attraversamento di animali**

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi interventi atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente ad impedirne l'accesso sulla carreggiata.

#### **Art.8 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. È fatto assoluto divieto di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei *luna park*, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.



2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

#### **Art.9 – Esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. È vietata su tutto il territorio Comunale, qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, non preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tutela e Benessere Animale.
2. Nel caso di attività circensi e/o mostre viaggianti, con o senza scopo di lucro, che facciano impiego totale o parziale di animali, è inoltre fatto obbligo al concessionario il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) L'esercizio dell'attività senza modifica degli ingombri concessi e comunque il rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dal Corpo di Polizia Locale o da altri organi deputati al controllo, al fine di garantire la pubblica sicurezza.
  - b) Esibire gli animali esclusivamente all'interno del perimetro concesso.
  - c) Il rispetto dei principi generali di benessere animali di cui al presente regolamento, nonché la garanzia che tutti gli animali impiegati abbiano a disposizione un adeguato *habitat* rispondente alle loro esigenze.
  - d) Avere la dotazione minima di servizi igienici.
  - e) Essere in regola con le prescrizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii.
  - f) Essere in regola con il pagamento di tasse e/o tributi dovuti.
  - g) Provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti, organici e non (anche liquidi) ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm. e ii.
  - h) Provvedere allo sgombero dell'area concessa nei tempi stabiliti nella concessione, con contestuale ripristino delle condizioni dei luoghi alle condizioni precedenti l'attendamento.
  - i) Disporre di della seguente documentazione:
    - Piano di emergenza in caso di fuga di animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 150 del 1992.
    - Piano di monitoraggio sanitario, comprendente le cartelle cliniche degli animali e il documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione.
    - Piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali e planimetria dell'area idoneamente attrezzata per l'isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.
    - L'elenco degli animali – artisti e degli animali da esposizione. In particolare l'elenco deve comprendere tutti gli animali presenti, a qualsiasi titolo, con allegata copia autentica della regolare documentazione CITES, e per gli animali non in CITES, copia autentica del documento di regolare provenienza.
    - Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura, nonché il congruo collocamento degli stessi, con specifico riferimento alla compatibilità tra le diverse specie.
3. L'Amministrazione Comunale, in caso di accertamento della violazione delle prescrizioni di cui al precedente comma 2 procederà con l'immediata revoca della concessione e l'interdizione del concessionario per la durata di due anni dall'accertamento della violazione.

#### **Art.10 – Smarrimento, rinvenimento**

1. In caso di smarrimento o fuga di un animale, il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Locale. Qualora si tratti di animale pericoloso o mordace, lo smarrimento o la fuga dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze di Polizia, al Servizio Veterinario dell'A.T.S. competente per territorio, ed all'Ufficio Tutela e Benessere degli Animali.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati, feriti è tenuto, ove possibile, ad effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso e comunicarlo, senza ritardo, alle Forze di Polizia o al Servizio Veterinario dell'A.T.S. competente per territorio ed all'Ufficio Tutela e Benessere degli Animali.

#### **Art.11 – Pet therapy**

1. Il Comune di Alghero promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone preparate professionalmente e in modo tale che la cura e la salute degli umani non venga perseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
3. In nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o *stress* psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

#### **Art.12 – Inumazione di animali**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo ai sensi del Regolamento CEE n. 1774 del 2002 e previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'A.T.S. competente per territorio.

#### **Art.13 – Destinazione di cibo per animali**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 19 agosto 2016, n. 166, le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad auto compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.
2. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture, anche pubbliche, di ricovero per animali d'affezione, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

#### **Art.14 – Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzate e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - a) Possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale.
  - b) Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

### **Titolo IV – LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI**

#### **Art.15 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, enti locali, uffici, spazi e servizi pubblici**

1. Laddove una norma di Legge o altro regolamento non dispongano diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. Non è consentito al responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
4. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

#### **Art.16 – Aree destinate ai cani**

1. Il Comune si impegna ad individuare e/o realizzare, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecano danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide.

#### **Art.17 – Accesso alle aree di libera fruizione dell'arenile**

1. Nelle aree di libera fruizione dell'arenile, preventivamente individuate dall'amministrazione comunale con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, è consentito l'accesso agli animali d'affezione nel rispetto delle norme comportamentali allegata alla citata Deliberazione.

## **Titolo V – CANI**

### **Art.18 – Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in *box* o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane ospitato.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

### **Art.19 – Guinzaglio e museruola**

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

### **Art.20 – Cani liberi accuditi**

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 maggio 2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.
2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere, vengono definite concordemente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dal Servizio Veterinario dell'A.T.S. territorialmente competente, in accordo con le Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Tali Associazioni, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani di quartiere, propongono all'Ufficio Tutela e Benessere Animale ed al Servizio veterinario dell'A.T.S. territorialmente competente specifica istanza per il riconoscimento dei singoli cani, dei quali si assumono l'onere della gestione nelle forme di cui al comma 3 punto b), volta a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento, somministrazione di alimenti e pulizia del ricovero.
3. I cani liberi accuditi:
  - a) Sono vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della A.T.S. territorialmente competente, previo ricovero presso il canile convenzionato.
  - b) Devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di *microchip* a nome delle Associazioni o dei privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani, i quali si assumono l'onere della responsabilità della proprietà e del mantenimento dell'animale.
  - c) Dovranno portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicato chiaramente i dati relativi al Comune – recapito telefonico e al privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.

### **Art.21 – Raccolta deiezioni**

1. I proprietari o i detentori di cani sono obbligati all'immediata raccolta delle deiezioni emesse dai loro animali, in modo da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, ed al conferimento negli appositi cestini per i rifiuti posti su strada.
2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati particolari categorie di portatori di *handicap* impossibilitate all'effettuazione di tale operazione.

### **Art.22 – Centri di addestramento – educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento – educazione per cani deve presentare richiesta agli Uffici Comunali per le attività produttive. L'autorizzazione sarà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario dell'A.T.S. competente per territorio.

### **Art.23 – Anagrafe canina**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della Legge n. 281 del 1991 e della Legge Regionale n. 21 del 1994, entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale.
2. È consigliata ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani l'applicazione al collare dell'animale di una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.

3. Il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare all'A.T.S. territorialmente competente, oltre alla nascita o all'acquisizione della proprietà, i seguenti eventi:
  - a) Furto o smarrimento: tempestivamente per telefono (entro 48 ore al numero dell'A.T.S. dedicato per le emergenze), con conferma scritta entro quindici giorni dall'evento; la mancata comunicazione può configurare a seconda dei casi diverse violazioni (abbandono di animale, omessa custodia ecc.).
  - b) Morte: notifica scritta entro quindici giorni.
  - c) Cambio di residenza: entro trenta giorni. La comunicazione deve essere fatta all'A.T.S. di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima per via informatica.
  - d) Cessione di proprietà: entro quindici giorni. La comunicazione per l'aggiornamento dell'Anagrafe Regionale è effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l'evento all'A.T.S., anche in questo caso la variazione in Anagrafe Regionale sarà univoca, mediante notifica per via informatizzata all'A.T.S. di destinazione.

## **Titolo VI – GATTI**

### **Art.24 – Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.
2. Ai fini del presente titolo si intende:
  - a) Gatto libero: un animale che vive in libertà.
  - b) Colonia felina: un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
  - c) Tutore di colonie feline: la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.

### **Art.25 – Colonie feline**

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'A.T.S. competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio Tutela e Benessere degli animali, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
2. L'A.T.S. esegue gli interventi su richiesta dell'amministrazione Comunale nell'ambito del piano annuale di sterilizzazione. Le sterilizzazioni dei gatti randagi eventualmente condotte dal Comune o da Associazioni di volontariato, mediante strutture private, devono avvenire con l'autorizzazione della A.T.S.
3. I gatti delle colonie feline sottoposti a sterilizzazione saranno identificati mediante il tatuaggio della lettera "S" nel padiglione auricolare sinistro, e successivamente riammessi nel gruppo d'origine.
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell'A.T.S. competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
5. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'A.T.S. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
6. Al tutore di colonie feline è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi *habitat* nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
7. I tutori delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

## **Titolo VII – EQUINI**

### **Art.26 – Principi generali**

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. L'altezza dei ricoveri dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel *box* si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.

4. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili.
5. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascaia.
6. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e issare pesi alla regione degli zoccoli.
7. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta.
8. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente.
9. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
10. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato il rispetto delle garanzie per la sicurezza dell'uomo e degli animali, anche sulla base delle prescrizioni delle Ordinanze del Ministero della Salute concernenti la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

## **Titolo VIII – VOLATILI E FAUNA SELVATICA E PICCOLA FAUNA, ANFIBI E RETTILI**

### **Art.27 – Detenzione di volatili, prescrizioni generali**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. È fatto divieto di mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia.
3. Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono e comunque garantire:
  - a) Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore.
  - b) Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
  - c) Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.
4. Ai fini del presente regolamento è fatto divieto di:
  - a) Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
  - b) Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
  - c) Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
  - d) Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
  - e) Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di viaggi a seguito del proprietario o per il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

### **Art.28 – Tutela dei volatili e della fauna selvatica, anfibi e rettili**

1. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone e di qualunque altro uccello.
2. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

3. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
4. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio Tutela e Benessere degli animali.
5. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con la comprovata presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
6. È vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
7. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
8. È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiropteri di specie autoctone.

#### **Titolo IX – API E INSETTI IMPOLLINATORI**

##### **Art.29 – Tutela di api e insetti impollinatori**

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per api e altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.

#### **Titolo X – ANIMALI ESOTICI**

##### **Art.30 – Tutela degli animali esotici**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici CITES sono tenuti ad effettuare apposita denuncia al Corpo Forestale dello Stato ai sensi della Legge n. 150 del 1992 e del Regolamento CE n. 338 del 1997 e ss.mm. e ii. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della Legge 19 dicembre 1975, n. 874 e ss.mm. e ii.
3. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge 19 dicembre 1975, n. 874 e ss.mm. e ii.

#### **Titolo X – ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**

##### **Art.31 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali**

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi al modello animale, come già espresso nella normativa nazionale ed europea legiferante in materia.
2. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali.
3. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

#### **Titolo XII – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art.32 – Sanzioni**

1. A chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Nei casi previsti dalla medesima Legge n. 689 del 1981 e fate salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione.

3. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal Decreto del Presidente della Repubblica luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
4. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.
5. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
6. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Tutela e Benessere Animale, anche in collaborazione con la Polizia Municipale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento dell'Ufficio Tutela e Benessere Animale.
8. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Compagnia Barracellare Servizi Veterinari dell'A.T.S., Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.
9. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio Tutela e Benessere Animale ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.

**Art.33 – Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili.